



**Ordine dei
Tecnici sanitari
di radiologia medica
e delle professioni sanitarie
tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione di
Modena e Reggio Emilia**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Sede Amministrativa : c/o Studio Merenda Marzo
Strada San Cataldo 59/5 - 41123 Modena
Tel.059/330708 fax 059/829144
C.F. 80019390360
Internet: www.tsrmmore.org
Pec: modenareggioemilia@pec.tsrmmore.org

Delibera n.10 del 03.09.2018
Protocollo n.35\2018

Modena 03.09.2018

- ✓ **OGGETTO: regolamento UE 2016/679 e designazione del responsabile dei dati personali (RDP).**

Il Presidente

Richiamati:

il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

il DPR 05 aprile 1950 n. 221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".

PREMESSA

Richiamata la Circolare Circolare 32/2018 della Federazione Nazionale Ordine dei Tsrmm e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione avente oggetto:

- ✓ : **regolamento UE 2016/679 e designazione del responsabile dei dati personali (RDP).**

Premesso che: • il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD).

In queste settimane la Federazione si è confrontata con consulenti, sia interni che esterni, alla categoria e indica la seguente modalità di gestione: 1) la designazione in tempi stretti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) (art. 37- 39).

Il Presidente dell'Ordine riveste il ruolo di Titolare del trattamento dei dati, pertanto dovrà designare, con apposita delibera, un membro del Consiglio direttivo o un iscritto del suo Ordine in possesso di adeguata formazione in merito alla normativa privacy compresi gli aspetti di protezione dei dati digitali. Non essendoci al momento molti colleghi in possesso di adeguata formazione si ritiene che la modalità migliore sia quella di procedere alla designazione di un Consigliere dell'Ordine;

2) la Federazione, parallelamente, nel più breve tempo possibile, organizza un corso di formazione specifico per tutti gli aspetti di protezione del dato che includa nozioni sui punti sotto descritti, avvalendosi anche di un consulente esterno:

– l'Ordine deve procedere all'istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171); questo può essere anche in formato digitale;

– l'Ordine deve procedere alla notifica delle violazioni dei dati personali, i cosiddetti data breach (art. 33 e 34), nel caso in cui si ravveda una violazione. Questo aspetto è particolarmente importante poiché sono previste sanzioni amministrative fino a 30.000 euro; – dovrà essere rivista la modulistica di consenso al trattamento dei dati;

– il nuovo RDP dovrà avvalersi della collaborazione del Responsabile dell'Ordine per i servizi informatici: per verificare accessi, profili utente, tenuta del dato.

Inoltre Da tener presente che gli Ordini gestiscono, in genere, dati personali e pochissimi dati sensibili.

Ritenuto di dover procedere in ottemperanza alla normativa all'individuazione del Responsabile responsabile dei dati personali (RDP) dell'Ordine TSRM e PSTRP di Modena e Reggio Emilia ;
Preso atto del parere favorevole espresso all'unanimità dai componenti del Consiglio direttivo;
Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario e del Tesoriere secondo responsabilità e competenze

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate Di assegnare l'incarico di responsabile dei dati personali (RDP) **al Vicepresidente Costantino Pasquale.**

IL PRESIDENTE
Massimiliano Contesini

Reggio Emilia 03.09.18